



COMUNE DI MIRANDA

Provincia di ISERNIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 15 giugno 2012

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Miranda (Redatto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06)

TITOLO I “Principi generali”

CAPITOLO 1 “DISPOSIZIONI GENERALI “

ART. 1. “Campo di applicazione “

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4., di seguito denominato “Dlgs 152/06”, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Molise.
2. In tale regolamento, come previsto dal comma 2 dell’art. 198 del Dlgs 152/06, il Comune di Miranda disciplina la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, fissando:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitario in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184 comma 2 lett. f) Dlgs 152/06;
 - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, (ai sensi dell’art. 219, comma 2, punto a) del D.lgs 152/06;
 - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti SPECIALI non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06, ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, e 3 del D.Lgs. 152/06.

ART. 2. “ Finalità, obiettivi e disciplina generale”

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all’osservanza dei principi contenuti nell’art. 178 del Dlgs 152/06.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
 - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell’ambiente;
 - b) l’individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;

- c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato;
 - d) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 comma 1, del Dlgs 152/06;
 - e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
 - f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
3. Il Comune di Miranda promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3 il Comune di Miranda intende regolamentare i seguenti aspetti:
- a. Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
 - b. Raccolta dei rifiuti urbani e smaltimento;
 - c. Raccolta differenziata;
 - d. Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio;
 - e. Prescrizioni generali dei produttori.
5. Attraverso il presente regolamento si intende esercitare tutte le azioni possibili per la corretta gestione degli imballaggi e, a tal fine:
- a) Il Comune, ai sensi dell'art. 222 del Dlgs 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
 - b) La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
 - c) Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata ove sia attivata.

ART. 3. “ Competenze del Comune”

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei RIFIUTI URBANI come definiti dall'art. 184 del D.lgs. 152/06, ovvero alla gestione dei seguenti rifiuti:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2, lettera g) del Dlgs 152/06;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
- 2) Competono inoltre al Comune:
- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
 - b) il controllo su tutte le operazioni di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.219 del D.lgs 152/06;
- 3) Competono in modo esclusivo al Comune:
- a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.192 del Dlgs 152/06;
 - b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 191/06.

ART. 4. “ Definizioni”

Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 183 del D.lgs 152/06 così come meglio dettagliate e integrate nell'Allegato 1.a. “Definizioni” al presente Regolamento.

ART. 5. “ Classificazione dei rifiuti urbani”

Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 184 del D.lgs 152/06 così come meglio dettagliate in Allegato 1.b. “Classificazione dei rifiuti urbani” al presente Regolamento.

CAPITOLO 2 “ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI”

ART. 6. “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”

1. Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall'art. 184 comma 2 lettera b) del Dlgs. 152/06.
2. I rifiuti speciali che rispettino i criteri di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) del Dlgs 152/06 soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti nell'art. 8

del presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.

3. Tutti i rifiuti DOMESTICI, “provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione” sono per definizione, ai sensi dell’art. 184 commi 2 e 4 del Dlgs 152/06, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Per tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi i rifiuti etichettati T&F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner, ecc.
4. Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua.

ART. 7. “Criteri di Assimilazione”

1. Il Comune di Miranda definisce i limiti quantitativi e le tipologie di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione ed ai fini dell’applicazione della relativa tariffa.
2. Definizione dei criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell’elenco dell’art. 8 del presente regolamento Comunale e provenienti da:
 - a. attività di recupero di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, e precisamente:
 - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dall’attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio);
 - i rifiuti provenienti da attività industriali limitatamente a uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, mense, servizi, locali accessori in genere con esclusione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle superfici di lavorazione industriale;
 - i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie.
3. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l’ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali.

4. Definizione dei criteri quantitativi: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'art.8 tenendo conto:
 - a) dei principi di cui all'art. 198, comma 2 del Dlgs 152/06;
 - b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
- 5) Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal Comune. Nel caso si verificano le condizioni, possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dal servizio di nettezza urbana, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore.
- 6) Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'art. 8, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.
- 7) I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. 152/06.

ART. 8. "Limiti di assimilabilità"

- 1) In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, comma 2. lett. e) del D.Lgs. 152/06, si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 7 e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli riportati nell'allegato 2 al presente Regolamento.
- 2) Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopradette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
- 3) Ai soli fini dell'assimilabilità per quantità ai rifiuti solidi urbani, sono da considerarsi tali i rifiuti non pericolosi prodotti in quantità inferiore a 10 kg/m²/anno.
- 4) Ai soli fini del calcolo e dell'applicazione della tassazione relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU) le superfici sulle quali si formano anche rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, sono ridotte delle seguenti percentuali in

relazione alla categoria di appartenenza, nel caso in cui non sia possibile determinare con esattezza la superficie interessata:

- - Autocarrozzerie e Falegnamerie 10%;
- - Autofficine 10%;
- - Gommisti 10%;
- - Tipografie 10%;
- - Industrie meccaniche 10%;
- - Lavanderie e tintorie 10%;
- - Cantine vinicole e caseifici 10%;

ART. 9. “Rifiuti sanitari e cimiteriali

- 1) I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla **lettera o), punto a dell'allegato 1.a “definizioni”** al presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 Decreto 219/2000 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del Dlgs 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla **lettera o) punto a.5) del citato allegato 1.a.**
- 2) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla **lettera o), punto b.1 dell'allegato 1.a “definizioni”** al presente regolamento (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari) possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- 3) I rifiuti di cui alla **lettera o) punto b.2 dell'allegato 1.a “definizioni”** al presente regolamento (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.
- 4) Ai sensi dell'art. 3 del Decreto 219/2000, le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale come definiti alla **lettera o) al punto c dell'allegato 1.a “definizioni”** al presente regolamento.

ART.10. Rifiuti diversi (inerti, veicoli, imballaggi, oli)

Non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta e smaltimento urbano i rifiuti di cui alla classificazione seguente:

1. I rifiuti inerti di cui al **punto p, dell'allegato 1.a “definizioni”** al presente regolamento sono rifiuti speciali e, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per inerti ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n° 36.
2. I rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e similari fuori uso e da loro parti, così come definiti dal **punto q, dell'allegato 1.a “definizioni”** al presente regolamento sono da classificarsi speciali e, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore.
3. I rifiuti da imballaggi terziari, così come definiti al **punto r, dell'allegato 1.a “definizioni”** al presente regolamento sono rifiuti speciali e, ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.Lgs 152/06, non possono più essere assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
4. I rifiuti costituiti da oli e grassi vegetali e animali esausti, così come definiti al **punto s dell'allegato 1.a “definizioni”** al presente regolamento devono essere obbligatoriamente stoccati presso il luogo di produzione e in apposito contenitore, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti, in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D.Lgs 152/06) che ne deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico.

TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”

CAPITOLO 3 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E SMALTIMENTO”

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, dei rifiuti urbani indifferenziati, o della frazione secca residua, che sono quindi destinati a smaltimento.

ART. 11. “Servizio rifiuti indifferenziati”

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale, fermo restando le esigenze di modifica e adattamento legate all'attuazione dei programmi di raccolta differenziata.
2. E' obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

ART. 12. “ Raccolta con cassonetti stradali”

1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle entità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.
2. Il Comune determina il numero e l’ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell’utenza e delle particolarità proprie del contesto urbano.
3. Le modalità e gli orari dello svuotamento od il ritiro dei rifiuti vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori e che la permanenza dei rifiuti provochi inconvenienti igienici.
4. Tale norma deve essere rigorosamente garantita anche nel caso di affidamento a terzi della raccolta generale dei rifiuti od anche solo di particolari frazioni merceologiche e la sua violazione ripetuta costituisce causa di decadenza del rapporto, salvo ed indipendentemente dalle sanzioni di legge.
5. La frequenza del servizio sarà differenziata in funzione delle caratteristiche delle diverse frazioni merceologiche raccolte, fermo restando che i rifiuti a base organica soggetti a putrescenza sono comunque raccolti almeno **tre volte la settimana**.

ART. 13. “Deposito temporaneo”

1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, e nel totale rispetto dell’art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 152/06.
2. I rifiuti prodotti all’interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

ART. 14. “ Modalità dello smaltimento”

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene presso gli impianti specificatamente indicati nel Piano Regionale dei Rifiuti e autorizzati dagli organi competenti. Nella scelta delle modalità di smaltimento dovrà comunque essere privilegiato il recupero di materiale e, solo secondariamente, le altre forme ammesse dalla Legge.

CAPITOLO 4 “RACCOLTA DIFFERENZIATA”

ART. 15. “Oggetto della raccolta differenziata”

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli o ingombranti istituiti nel Comune di Miranda.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
3. I rifiuti di cui al presente capitolo, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono più essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
4. Il Comune dovrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni.

ART. 16. “Modalità di attuazione del servizio”

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
 - a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori per le raccolte differenziate;
 - b) prelievo domiciliare o di “prossimità” (raccolta porta a porta) con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti dal Comune, nella aree dove tale servizio è attivato (è compreso in tale modalità anche l’uso dei “composter” per la frazione organica);
 - c) il sistema di raccolta mediante contenitori o raccolta domiciliare, con le loro varianti, possono coesistere sul territorio comunale, purché sia garantita l’informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio.
- 2) Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il servizio nettezza urbana provvederà a passaggi di raccolta straordinari, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive.
- 3) L’Amministrazione Comunale, definisce determinate categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta differenziata, le modalità del relativo conferimento vengono determinate tenuto presente di quanto previsto dall’articolo 238, commi 7, 8, 9, 10 del D.lgs. 152/06.
- 4) Il Comune di Miranda, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
- 5) Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l’ordinario servizio di raccolta R.S.U. .
- 6) Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta

differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica.

ART. 17. “ Raccolta del vetro”

1. Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, vetro in lastre e, in generale, contenitori e manufatti in vetro;
2. La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - b) prelievo domiciliare o di “prossimità” (raccolta porta a porta) .
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. La periodicità e gli orari dello svuotamento vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori.

ART. 18. “Raccolta di carta e cartoni”

1. Possono essere conferiti qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori;
2. Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - b) prelievo domiciliare o di “prossimità” (raccolta porta a porta) .
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La periodicità e gli orari dello svuotamento vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori.

ART. 19. “Raccolta imballaggi in plastica”

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, stopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.

2. Il conferimento di imballaggi in plastica può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. in appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - b. prelievo domiciliare o di “prossimità” (raccolta porta a porta) .
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc., in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. La periodicità e gli orari dello svuotamento vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori.

ART. 20. “Raccolta imballaggi in metallo”

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.).
2. Il conferimento degli imballaggi può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. in appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
 - b. prelievo domiciliare o di “prossimità” (raccolta porta a porta) .
3. I contenitori di cui al comma precedente devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La periodicità e gli orari dello svuotamento vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori.

ART. 21. “ Raccolta della frazione umida”

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle attività (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.), il conferimento degli scarti alimentari avviene nelle seguenti modalità:
 - a) “grandi utenze”: contenitori di dimensioni adeguate dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc. per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l’igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal Comune. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori (quali mense, bar ristoranti) è a carico degli stessi. La periodicità e gli orari dello svuotamento vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori.

- b) raccolta porta a porta o di prossimità: raccolta mediante specifici contenitori utilizzabili dalle utenze familiari per conferire il rifiuto umido. Tali contenitori devono essere ubicati secondo le indicazioni fornite dal Comune. La periodicità e gli orari dello svuotamento vengono fissati dal Sindaco con periodicità tale da evitare che la produzione dei rifiuti ecceda le capacità dei contenitori.
2. Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi.

ART. 22. “Raccolta degli scarti di giardino”

- 1) Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) servizio di raccolta mediante specifici cassonetti stradali, che potrà essere istituito in base alle necessità;
 - b) attuazione delle procedure di compostaggio domestico secondo le indicazioni fornite dal Comune.
- 2) E' in ogni caso è fatto assoluto divieto il conferimento di tali rifiuti nei cassonetti per rifiuti indifferenziati o in altro contenitore non specificatamente destinato alla raccolta degli scarti di giardino.

ART. 23. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”

1. I rifiuti ingombranti e i beni durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata né in altri siti non idonei.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
 - a) conferimento dei rifiuti presso appositi luoghi di raccolta con modalità e tempi fissati dall'Ufficio tecnico comunale;
 - b) conferimento e raccolta dei rifiuti presso la stessa residenza dell'utente previo accordo con l'Ufficio tecnico comunale e secondo le modalità ed i tempi da questo fissati;
 - c) i beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, congelatori, surgelatori, televisori, cucine, foni, lavatrici, lavastoviglie, computer, telefonini, condizionatori d'aria, ecc. **ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ai sensi del D.M. nr. 65 del 08.03.2010.**

ART. 24. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi”

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti e in ogni altro luogo che non sia specificatamente indicato per la raccolta.
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le pile negli appositi contenitori stradali o presso i rivenditori delle stesse;
 - b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori o in specifici punti di raccolta collocati presso le farmacie;
 - c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso appositi contenitori;
3. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il Comune predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.
4. Il Comune potrà organizzare anche un servizio porta a porta programmato con mezzo appositamente attrezzato e autorizzato.

ART. 25 “Personale”

1. E' assolutamente vietato al personale incaricato del servizio di introdursi nelle abitazioni private o nei locali a qualunque uso adibiti dai quali provengono rifiuti.
2. Nessuna responsabilità assume il Comune nel caso di inosservanza di detto divieto.
3. Il personale addetto ai servizi di nettezza urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, deve essere obbligatoriamente sottoposto, a tutti gli accertamenti, vaccinazioni ecc., previsti dalle vigenti disposizioni sanitarie.

ART. 26. “Informazione e sensibilizzazione della popolazione”

1. Il Comune deve organizzare annualmente campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini, destinando a tal fine adeguate risorse economiche.

ART. 27. “Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato”

1. Le associazioni di volontariato classificate come ONLUS possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al Comune di Miranda allegando l'atto costitutivo, dovrà specificare le attività e gli ambiti di collaborazione e concordare le modalità di esecuzione.

CAPITOLO 5 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO”

ART. 28. “ Campo di applicazione”

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
 - a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
 - b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
 - c) pulizia delle caditoie stradali e delle griglie.
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi; le aree comunali a verde pubblico.

ART. 29. “ Modalità del servizio di spazzamento”

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento del Comune, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore e scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate ed adeguatamente comunicato alla cittadinanza interessata almeno 48 ore prima, prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada per sosta vietata.
4. Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici, è a cura degli stessi utenti per quanto concerne foglie o altro e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie a bocca di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine.
5. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere prelevati e smaltiti nelle forme stabilite dalla vigente normativa sui rifiuti.

ART.30. “ Cestini getta carte e porta rifiuti”

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso

pubblico l'Amministrazione comunale provvede ad installare appositi cestini portarifiuti.

2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART.31. “Spazzamento delle foglie”

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

ART. 32. “Pulizia dei mercati”

1. Gli occupanti di posti di vendita nel mercato ambulante ubicati su aree pubbliche o private devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e consegnandoli al servizio di nettezza urbana con le modalità da esso stabilite.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del servizio di nettezza urbana, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il servizio di nettezza urbana, provvederà al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di svuotamento.

ART. 33. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park”

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2. I gestori di esercizi pubblici o di uso pubblico, quali bar, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando, se necessario, adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito

servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del servizio di nettezza urbana.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o attrazioni quali luna-park e simili, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per detto genere di spettacoli o attrazioni, il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione nelle forme e modalità previste dalla legge.

ART. 34. “ Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati”

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. I terreni classificati come A, B, C, D e F, ai sensi del Decreto Interministeriale del 2 aprile 1968 n° 1444, devono essere tenuti liberi da vegetazione infestante e comunque deve essere garantita la manutenzione delle aree verdi mediante un costante e periodico intervento di sfalcimento dell'erba e potatura delle essenze arbustive ed arboree, nel pieno rispetto delle norme e tecniche agronomico-forestali.
2. Nel caso di abbandono di rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06;

ART. 35. “Disposizioni diverse”

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del servizio di nettezza urbana, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.
3. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal servizio di nettezza urbana, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
4. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
5. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e

asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

6. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 36. “ Volantinaggio”

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

ART. 37. “ Pulizia delle Caditoie stradali”

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal servizio di nettezza urbana al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' fatto divieto a chiunque di introdurre corpi solidi e liquidi e, in generale, qualsiasi sostanza classificabile come rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett a) del D.Lgs. 52/06 nelle caditoie stradali.

CAPITOLO 6 “ PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI”

ART. 38. “ Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori di rifiuti”

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità approvate dal Comune di Miranda e comunicate con congruo anticipo alla popolazione.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
3. È vietato introdurre nei contenitori per RSU sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti pericolosi, frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.
4. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto e autorizzato dal Comune di Miranda.
5. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve

attendere lo svuotamento dei cassonetti dando immediatamente comunicazione del disservizio al Comune di Miranda.

6. E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta; essi devono essere raccolti in sacchetti o simili ben chiusi, in modo da evitare qualsiasi dispersione, cattivo odore o imbrattamento dei contenitori in cui vengono depositati.
7. Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti contenenti i rifiuti, all'interno degli appositi contenitori, esclusivamente nei giorni e orari stabiliti per la raccolta.
8. E' vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti. L'Amministrazione Comunale attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
9. In caso di accertata inadempienza, il Comune, con motivata ordinanza per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico degli stessi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
10. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale, tramite una ditta incaricata, provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
11. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
12. E' vietato agli utenti del servizio danneggiare in alcun modo i cassonetti, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
13. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
14. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.
15. E' vietato conferire i rifiuti all'interno dei cassonetti di raccolta nei giorni e negli orari non stabiliti per la raccolta.

ART. 39. “Ubicazione dei contenitori”

- a. La localizzazione dei cassonetti e dei contenitori in genere è proposta dall’Ufficio tecnico comunale e approvata dalla Giunta Comunale in ragione della viabilità ordinaria e nell’intento di garantire un facile accesso sia da parte dell’utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.
- b) La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stradali stabiliti da norme specifiche e, negli altri casi, concordate con il servizio di nettezza urbana:
- c) Il Comune ha facoltà di collocare i contenitori di sua proprietà o ad esso in uso all’interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori, solo nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica.

ART. 40. “ Sgombro neve e obbligo dei frontisti delle strade”

Al verificarsi di precipitazioni nevose il personale addetto o l’aggiudicatario del servizio deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

1. rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
2. lo spargimento di cloruri allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si renda sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
3. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

L’obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.

ART. 41. “ Aree di sosta”

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all’esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

TITOLO III “Norme sanzionatorie e finali”

CAPITOLO 7 “CONTROLLI E SANZIONI”

ART. 42. “ Sanzioni e relativo procedimento”

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, l’osservanza di quanto previsto nel presente regolamento per il Comune di Miranda è di competenza del Corpo di Polizia Municipale;
2. In caso di accertamento di violazione dei disposti contenuti nel presente Regolamento, gli organi deputati al controllo e vigilanza trasmettono una dettagliata relazione al Comandante del Corpo di Polizia Municipale che è competente per l’applicazione delle sanzioni il quale provvede all’emissione degli atti conseguenti;
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non sia già previsto dalla vigente normativa di settore, ovvero non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applicano le sanzioni amministrative, nell’ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati secondo le modalità e le forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n° 689.

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 11 co. 2	Mancato conferimento dei rifiuti indifferenziati al servizio pubblico	25,00	75,00
Art. 13 co 1 e 2	Mancato rispetto delle norme di deposito e conservazione dei rifiuti urbani	25,00	75,00
Art. 15 co 3; Art. 16 co. 5; Art. 16 co 6;	Conferimento dei rifiuti in contenitori diversi da quelli stabiliti dall’Amministrazione	25,00	75,00
Art. 18 co. 1 Art. 19 co. 4	Conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica e cartone negli appositi contenitori in modo non corretto	10,00	30,00
Art. 22 co. 2	Conferimento degli scarti di giardino in contenitori e siti non specificatamente destinati	25,00	75,00
Art. 23 co 1	Conferimento dei rifiuti ingombranti in violazione alle norme stabilite con il presente regolamento.	100,00	300,00
Art. 24 co 1	Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi in violazione alle norme stabilite con il presente regolamento	100,00	300,00
Art. 29 co 3 Art. 38 co 14	Impedimento allo spezzamento per sosta di automezzi	Codice della strada	

Art. 30 co.2	Divieto di uso improprio di cestini porta rifiuti	25,00	75,00
Art. 32 cc.oo. 1,2,3	Mancata pulizia dei mercati da parte dei concessionari e occupanti dei posti vendita	25,00	75,00
Art. 33 cc.oo. 2,4	Mancata pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e luna park	25,00	75,00
Art. 34 co. 1	Mancata pulizia dei fabbricati, aree scoperte e terreni non edificati	50,00	150,00
Art. 35 cc.oo. 1,2,4,5,6	Mancata pulizia di aree pubbliche	25,00	75,00
Art. 36 co. 1	Volantinaggio	25,00	75,00
Art. 37 co. 2	Introduzione dei rifiuti nelle caditoie stradali	25,00	75,00
Art. 38 co. 2	Mancato utilizzo dei contenitori di raccolta differenziata	25,00	75,00
Art. 38 co. 3	Introduzione di rifiuti non idonei nei contenitori per rifiuti e danneggiamento degli stessi	25,00	75,00
Art. 38 co. 5	Deposito in contenitori per rifiuti pieni	25,00	75,00
Art. 38 co. 6	Conferimento di rifiuti sfusi nei contenitori	25,00	75,00
Art. 38 co. 7	Mancato rispetto degli orari con il metodo "porta a porta"	25,00	75,00
Art. 38 co. 8	Uso dei contenitori per rifiuto diversi da quelli predisposti dal Comune.	25,00	75,00
Art. 38 co. 12	Cassonetti – danneggiamento, affissioni e scritte	25,00	75,00
Art. 38 co.13	Spostamento contenitori	25,00	75,00
Art. 38 co. 15	Conferimento rifiuti giorni e ora non previsti	25,00	75,00
Art. 40 co. 3	Sgombro neve dai marciapiedi	25,00	75,00

4. La valutazione dei ricorsi alle sanzioni previste dal presente Regolamento è seguita dal Giudice di Pace o da altro soggetto previsto dalla Legge.

CAPITOLO 8 “PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO”

ART. 43. Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 27/01/1994.
2. In particolare la gestione del servizio deve:
 - a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b. garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

- c. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
 - d. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e. garantire la partecipazione e accesso dei cittadini alla prestazione del servizio;
 - f. garantire l'efficace e l'efficienza del servizio;
3. Il Comune esplica lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, con diritto di privativa, attraverso la gestione diretta del servizio pubblico di nettezza urbana.
 4. Il Comune può attuare lo smaltimento di cui sopra anche mediante concessione a privati, previa autorizzazione e convenzione, di tutto il servizio o di fasi di esso, così come può stabilire che tutto il servizio o fasi di esso vengano gestite in associazione o in forma convenzionale con altri Comune o Enti.

ART. 44. “ Abrogazione di norme”

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

Allegato 1.a – Definizioni

Con il presente allegato vengono ulteriormente dettagliate definizioni relative al presente regolamento, ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti, compost da rifiuti, nonché le diverse tipologie di rifiuto trattate dal presente regolamento. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a. rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.lgs 152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) gestione:** la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- d) raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- e) raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Si definiscono inoltre:

- a. utenti domestici (UD):** tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b. utenti non domestici (UND):** tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani;
- c. gestore del servizio:** il soggetto che, ai sensi dell'art.200 del Dlgs 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d. conferimento:** modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore (Utente Domestico o UND);
- e) servizio di raccolta:** la raccolta effettuata dal servizio di nettezza urbana, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere:
 - mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali e svuotati periodicamente dal servizio di nettezza urbana;
 - mediante prelievo da parte del servizio di nettezza urbana presso il domicilio dell'utente, in giorni prestabiliti;

- f) **raccolta rifiuti speciali:** la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali avviene a cura dell'utente;
- g) **raccolta a domicilio o porta a porta:** operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche;
- h) **raccolta differenziata monomateriale:** la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- i) **stazione ecologica:** sito attrezzato, custodito ed aperto in determinati orari in modo da consentire il conferimento, in maniera differenziata, dei flussi dei vari materiali da parte di utenze domestiche e non domestiche secondo lo specifico regolamento di funzionamento;
- j) **spazzamento stradale:** servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- k) **compostaggio domestico:** l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- l) **compost:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- m) **rifiuti sanitari speciali:** i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) e, pertanto, sono esclusi dal presente regolamento;
- n) **rifiuti sanitari assimilati:** sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:
- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs 152/06;
 - la spazzatura;
 - i rifiuti costituiti da indumenti monouso;

- o) rifiuti urbani cimiteriali:** sono rifiuti urbani cimiteriali, i seguenti rifiuti definiti dal Decreto 26 giugno 2000, n. 219 raggruppabili nelle seguenti categorie:
- a.** rifiuti da esumazione ed estumulazione, cioè i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 1. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 5. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - b)** rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali cioè i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
 - c)** rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse;
- p) rifiuti inerti:** Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
- a)** i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
 - b)** gli sfridi di materiali da costruzione;
 - c)** i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.);
 - d)** i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc;
 - e)** le rocce e i materiali litoidi da costruzione;
- q) rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti:** sono definiti rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, i rifiuti costituiti da:
- a.** parti di veicoli a motore
 - b.** carcasse di autoveicoli e motoveicoli
 - c.** carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili;
- r) rifiuti da imballaggi terziari:** sono rifiuti speciali gli imballaggi terziari (gli imballaggi utilizzati per il trasporto come i bancali e pallets) che, ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.Lgs 152/06 non possono più essere assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
- s) oli e grassi vegetali e animali esausti:** gli oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività.

Allegato 1.b – Classificazione dei rifiuti urbani

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art.184 del Dlgs 152/06, sono classificati:
 - a) secondo l'origine - in RIFIUTI URBANI (RU) e RIFIUTI SPECIALI (RS);
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità - in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.
2. Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente regolamento i RIFIUTI URBANI (RU) vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo:
 - a) **RIFIUTI DOMESTICI:** sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (art. 184 comma 5, Dlgs 152/06);
 - b) **RIFIUTI ESTERNI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
 - c) **RIFIUTI ASSIMILATI (RAU = RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI):** sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'Art. 198 comma 2, lett. g) del Dlgs 152/06 (definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento);
 - d) **RIFIUTI CIMITERIALI:** sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.
3. Secondo la tipologia merceologica i RIFIUTI URBANI sono classificati in:
 - a) **(Frazione Organica dei RIFIUTI ORGANICI RU):** sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
 - – Verde (CER 20 02 01 – rifiuti biodegradabili: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
 - – Umido (CER: 20 01 08 - rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
 - b) **RIFIUTI SECCHI RICICLABILI:** sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
 - Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone (CER: 20 01 01 e 15 01 01);

- Imballaggi in plastica (CER: 15 01 02 e 20 01 39): frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
 - Vetro e imballaggi in vetro (CER: 20 01 02 e 15 01 07): bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 - Imballaggi metallici (CER: 15 01 04 e 20 01 40): lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 - Prodotti tessili ed abiti (CER: 20 01 10 e 20 01 11);
 - Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;
- c) **INGOMBRANTI:** sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.) (CER: 20.03.07 e 20.01.36);
- d) **RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI:** tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (CER: 20.03.01);
- e) **RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI:**
- Pile alcaline (CER: 20.01.34);
 - Medicinali (CER: 20.01.32);
 - Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner, (CER 15.01.10*);
 - Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio (CER:16.06.01* e 20.01.33*);
 - Tubi Fluorescenti (CER: 20 01 23*).
4. Per la definizione dei RIFIUTI SPECIALI si rimanda alla classificazione dell'art.1847 comma 3 D.lgs 152/06.
5. Per le definizioni di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell'art. 218 del D.lgs 152/06.
6. Eventuali modifiche al D.lgs 152/06 in merito alla classificazione dei rifiuti urbani, dovranno essere recepite con modifica al presente regolamento.

Allegato 2 – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità

In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, c. 2. lett. e) del D.Lgs. 152/06, si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 7 e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito riportati :

- a) Imballaggi in genere;
- b) Contenitori vuoti;
- c) Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- d) Fogli di carta;
- e) Cassette, pallets;
- f) Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili;
- g) Paglia e prodotti di paglia;
- h) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;
- i) Fibra di legno e pasta di legno, purchè palpabile;
- j) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k) Feltri e tessuti;
- l) Pelle e simil pelle;
- m) Resine termoplastiche e termo indurenti;
- n) Imbottiture, isolanti termici e acustici;
- o) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere di materie plastiche;
- p) Frammenti e manufatti in gesso essiccati;
- q) Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro e filo di ferro;
- r) Nastri abrasivi;
- s) Cavi e materiale elettrico in genere;
- t) Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- u) Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè;
- v) Scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- w) Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;
- x) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	Pag. 1
TITOLO I “Principi generali”	pag. 2
CAPITOLO 1 “DISPOSIZIONI GENERALI “	pag. 2
ART. 1. “Campo di applicazione “	pag. 2
ART. 2. “ Finalità, obiettivi e disciplina generale”	pag. 2
ART. 3. “ Competenze del Comune”	pag. 3
ART. 4. “ Definizioni”	pag. 4
ART. 5. “ Classificazione dei rifiuti urbani”	pag. 4
CAPITOLO 2 “ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI”	pag. 4
ART. 6. “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”	pag. 4
ART. 7. “Criteri di Assimilazione”	pag. 5
ART. 8. “Limiti di assimilabilità”	pag. 6
ART. 9. “Rifiuti sanitari e cimiteriali	pag. 7
ART.10. Rifiuti diversi (inerti, veicoli, imballaggi, olii)	pag. 8
TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”	pag. 8
CAPITOLO 3 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI A SMALTIMENTO”	pag. 8
ART. 11. “Servizio rifiuti indifferenziati”	pag. 8
ART. 12. “ Raccolta con cassonetti stradali”	pag. 9
ART. 13. “Deposito temporaneo”	pag. 9
ART. 14. “ Modalità dello smaltimento”	pag. 9
CAPITOLO 4 “RACCOLTA DIFFERENZIATA”	pag. 9
ART. 15. “Oggetto della raccolta differenziata”	pag. 9
ART. 16. “Modalità di attuazione del servizio”	pag. 10
ART. 17. “ Raccolta del vetro”	pag. 11
ART. 18. “Raccolta di carta e cartoni”	pag. 11
ART. 19. “Raccolta imballaggi in plastica”	pag. 11
ART. 20. “Raccolta imballaggi in metallo”	pag. 12
ART. 21. “ Raccolta della frazione umida”	pag. 12
ART. 22. “Raccolta degli scarti di giardino”	pag. 13
ART. 23. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”	pag. 13
ART. 24. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi”	pag. 13
ART. 25 “Personale”	pag. 14
ART. 26. “Informazione e sensibilizzazione della popolazione”	pag. 14
ART. 27. “Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato”	pag. 14
CAPITOLO 5 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO”	pag. 14
ART. 28. “ Campo di applicazione”	pag. 14

ART. 29. “ Modalità del servizio di spazzamento”	pag. 15
ART. 30. “ Cestini getta carte e porta rifiuti”	pag. 15
ART.31. “ Spazzamento delle foglie”	pag. 16
ART. 32. “ Pulizia dei mercati”	pag. 16
ART. 33. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park”	pag. 16
ART. 34. “ Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati”	pag. 17
ART. 35. “Disposizioni diverse”	pag. 17
ART. 36. “ Volantinaggio”	pag. 18
ART. 37. “ Pulizia delle Caditoie stradali”	pag. 18
CAPITOLO 6 “ PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI”	pag. 18
ART. 38. “ Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori di rifiuti“	pag. 18
ART. 39. “Ubicazione dei contenitori”	pag. 19
ART. 40. “ Sgombro neve e obbligo dei frontisti delle strade”	pag. 20
ART. 41. “ Aree di sosta”	pag. 20
TITOLO III “Norme sanzionatorie e finali”	pag. 20
CAPITOLO 7 “CONTROLLI E SANZIONI”	pag. 20
ART. 42. “ Sanzioni e relativo procedimento”	pag. 21
CAPITOLO 8 “PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO”	pag. 22
ART. 43. Principi fondamentali	pag. 22
ART. 44. “ Abrogazione di norme”	pag. 23
Allegato 1.a – Definizioni	pag. 24
Allegato 1.b – Classificazione dei rifiuti urbani	pag. 27
Allegato 2 – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità	pag. 29